

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 22 giugno 2017

Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2016. (Delibera n. 5). (17A04595)

(GU n.151 del 30-6-2017)

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
(su conforme deliberazione del Comitato centrale
adottata nella seduta del 22 giugno 2017)

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative teste' citate;

Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2016 n. 102065, recante la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019», che prevede l'iscrizione, per l'anno 2017, della somma di € 157.038.609 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2015, n. 130 che, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede la ripartizione, per il triennio 2015-2017 e quindi per corrente anno 2017, delle risorse recate dal medesimo articolo e l'utilizzazione di euro 120 milioni annui per le misure inerenti la sicurezza della circolazione, di cui all'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da assegnare al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 100 del 24 marzo 2017 registrata presso la Corte dei conti in data 21 aprile 2017 fg. n. 1 - 1740, con la quale sono state adottate le disposizioni relative all'impiego delle somme stanziare sul capitolo 1330, per gli interventi di cui alla legge n. 40 del 1999 relativi all'anno 2015, 2016 e 2017, salvo diversa

disponibilita' delle risorse finanziarie;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 con il quale sono state operate riduzioni agli stanziamenti sul capitolo 1330 per un totale di € 6.400.403,00;

Vista la delibera n. 01/2017 del 26 aprile 2017, con la quale il Comitato centrale, in attuazione della citata direttiva, ha provvisoriamente destinato la somma di € 75.657.524,28, al netto delle riduzioni di cui al citato decreto-legge n. 50 del 2017 e salvo eventuali integrazioni che potranno intervenire in corso d'anno per il pagamento, quale acconto delle riduzioni dei pedaggi pagati nell'anno 2016 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose nonche' per il contenzioso pregresso e per le relative spese di procedura;

Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali da corrispondere ai soggetti avente titolo;

Considerato che l'utilizzo della firma digitale rende possibile l'invio al Comitato centrale, attraverso il sito internet www.alboautotrasporto.it delle domande per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2016;

Considerato, altresì, che occorre stabilire i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2016;

Delibera:

Titolo I

Disposizioni comuni

1. Le imprese, nonche' le cooperative a proprieta' indivisa, i consorzi, le societa' consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al punto 5, possono richiedere il beneficio della riduzione compensata di cui alla legge n. 40 del 1999 per i costi sostenuti per pedaggi autostradali, in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, con veicoli, posseduti a titolo di proprieta' o disponibilita' ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 o superiore e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico.

La riduzione compensata e' commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai predetti costi sostenuti per i pedaggi autostradali, purché pari almeno a € 200.000, secondo quanto indicato al punto 6.

2. In nessun caso la riduzione compensata puo' essere superiore al 13% al valore del fatturato annuo.

3. Fermo restando il predetto limite del 13%, i costi di cui al punto 1 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, parimenti commisurata al volume del fatturato annuale, qualora effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale riduzione spetta ai soggetti di cui al punto 5, che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto costo per i pedaggi nelle predette ore notturne secondo le modalita' indicate al punto 7. Qualora una cooperativa, un consorzio, una societa' consortile di cui al punto 5, lettera b), o un raggruppamento, di cui al punto 5, lettere c), d) o e), non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti, che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore

riduzione compensata, purché le cooperative, i consorzio, le società consortili o i raggruppamenti a cui le stesse afferiscono, forniscano i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.

4. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

5. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2015 ovvero nel corso dell'anno 2016:

a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;

c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992;

d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge n. 298 del 6 giugno 1974;

e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2016, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione.

I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2016, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.

6. La riduzione di cui al punto 1 è calcolata, in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati:

Fatturato (in Euro)	Classe veicolo	Percentuale riduzione
200.000-400.000	Euro V o superiore	4%
200.000-400.000	Euro IV	3%
200.000-400.000	Euro III	2%
400.001-1.200.000	Euro V o superiore	6%
400.001-1.200.000	Euro IV	5%
400.001-1.200.000	Euro III	4%

		Euro V o		
	1.200.001-2.500.000	superiore		8%
+-----+			+-----+	
	1.200.001-2.500.000	Euro IV		7%
+-----+			+-----+	
	1.200.001-2.500.000	Euro III		6%
+-----+			+-----+	
	2.500.001-5.000.000	Euro V o		10%
		superiore		
+-----+			+-----+	
	2.500.001-5.000.000	Euro IV		9%
+-----+			+-----+	
	2.500.001-5.000.000	Euro III		7%
+-----+			+-----+	
	Oltre 5.000.000	Euro V o		13%
		superiore		
+-----+			+-----+	
	Oltre 5.000.000	Euro IV		11%
+-----+			+-----+	
	Oltre 5.000.000	Euro III		9%
+-----+			+-----+	

7. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 3 e' pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 6, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo il limite del 13% di cui al punto 2.

8. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2016, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili, risultasse superiore alle disponibilita', il comitato stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste agli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 6 e 7 non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

10. Il fatturato annuale di cui al punto 1, a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, e' calcolato sulla base dell'importo dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali di cui al medesimo punto 1, per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2017.

11. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse societa' e il Comitato Centrale.

Titolo II

Presentazione domande

12. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 e' esperibile, a pena di irricevibilita', attraverso l'apposito applicativo «pedaggi» presente sul Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi>. A tal fine e' necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale, attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti>.

13. Le attivita' attraverso le quali l'utente deve implementare il predetto applicativo «pedaggi» sono conformi alle istruzioni ed alle

modalita' indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link dell'applicativo, al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e modalita' sono di seguito definite «operazioni».

14. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 si articola in due fasi: fase 1 - prenotazione della domanda; fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda. E' possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e firma ed invio della domanda esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui al punto 26, lettera a), la fase 1 - prenotazione della domanda.

15. Nella la fase 1 - prenotazione della domanda il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a se' imputabili, come rilasciati dalla societa' di gestione dei pedaggi.

16. Successivamente alla chiusura della fase 1 - prenotazione della domanda, i dati acquisiti sono inviati alla societa' di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilascia i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti.

17. Il soggetto richiedente, fin dall'apertura del termine di avvio della fase 1 - prenotazione della domanda, di cui al punto 26, lettera a), procede:

a) qualora il richiedente sia una cooperativa, un consorzio, una societa' consortile di cui al punto 5, lettera b), o un raggruppamento, di cui al punto 5, lettere c), d) o e), a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio, della societa' consortile o del raggruppamento, attraverso la funzione «anagrafica del raggruppamento», fino ad indicare ciascuna impresa elementare afferente - direttamente o indirettamente - al richiedente stesso;

b) il soggetto richiedente, in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella domanda per la quale non sia stata emessa una carta di circolazione in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento» di cui alla lettera a) precedente, ad indicare ed inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni», il titolo per il quale detti veicoli sono in disponibilita' presso la propria impresa, ovvero, se ne ricorre il caso, presso una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento».

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a definire il database di riferimento, con il quale saranno confrontati i dati inseriti nella domanda (file access) per l'espletamento delle attivita' di cui ai punti da 18 a 21. Si raccomanda pertanto di procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo restando che, se necessario, i dati cosi' inseriti nel sistema potranno essere modificati e/o integrati fino al momento di apposizione della firma digitale sulla domanda stessa.

18. La fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda si articola in piu' attivita' - prodromiche all'inserimento dei dati della domanda, alla loro verifica ed, eventualmente, alla loro modifica e/o correzione - e successivamente, solo quando il soggetto richiedente ritiene che tali dati siano esatti e comunque non oltre il termine finale perentorio di cui al punto 26, lettera b), alla firma digitale della domanda ed al suo invio al sistema. Le predette attivita', precedenti alla firma ed invio, sono finalizzate:

a) all'abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti con i dati relativi alle targhe dei veicoli a tal fine utilizzati ed alla classe ecologica (euro) di questi ultimi.

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente;

b) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicato nella domanda, alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nell'Archivio nazionale dei veicoli (ANAV) presente

presso il CED della Motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto Archivio, ai fini della procedura in parola e' tenuto in considerazione il secondo, fatta salva la possibilita' per il soggetto richiedente di domandare una puntuale verifica inviando all'indirizzo pedaggi.albo@mit.gov.it - copia della carta di circolazione dei veicoli per i quali si ritiene che la classe ecologica annotata in tale documento sia diversa da quella risultante dalle predette verifiche presso l'ANAV. Si ritiene utile ricordare che l'istallazione sul veicolo di Filtri anti particolato non ne modifica la classe ecologica. Il Comitato centrale rispondera' all'utente solo nel caso in cui effettivamente il dato in carta di circolazione correttamente letto e quello verificato in ANAV siano difformi.

c) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella domanda, alla verifica dell'esistenza nell'ANAV di una carta di circolazione emessa in favore di un soggetto esercente attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 17, lettera a), la ricerca e' effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese indicate nell' anagrafica del raggruppamento;

d) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della lettera c) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione, alla verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal richiedente, di una dichiarazione resa ai sensi del punto 17, lettera b), del titolo in forza del quale detti veicoli sono in disponibilita' del soggetto richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;

Tali attivita' sono espletate dal sistema informatico del Portale dell'albo;

e) all'invio del documento informatico (file access) cosi' prodotto, e non ancora firmato digitalmente, al sistema informatico del Portale dell'albo.

Tale operazione e' di competenza del richiedente.

19. Qualora, all'esito dell'elaborazione del documento informatico (file access) di cui al punto 18, lettera e), da parte del sistema informatico del Portale dell'albo, in relazione ad una o piu' targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e non sia stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto 17, lettera b), e/o risultino targhe inesistenti e/o codici supporto di rilevazione dei transiti per i quali non sia stato indicato alcun abbinamento con i dati relativi alla targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento non sia andato a buon fine, il predetto sistema informatico restituisce al richiedente un report delle anomalie, nel quale le casistiche su esposte sono puntualmente evidenziate.

20. Acquisito tramite l'applicativo del Portale dell'albo il report delle anomalie, il richiedente, attraverso le opportune «operazioni», deve provvedere a correggere e/o integrare i dati inseriti nella domanda e, successivamente, ad inviare il nuovo documento informatico (file access), cosi' prodotto, e non ancora firmato digitalmente, al sistema informatico del Portale stesso.

21. Lo scambio di file di cui ai punti 19 e 20 puo' ripetersi anche piu' di una volta. I dati, per i quali all'atto dell'apposizione della firma digitale, non siano state sanate le anomalie esposte nel report, sono automaticamente esclusi dal calcolo della riduzione compensata dei pedaggi autostradali in parola.

22. I soggetti di cui al punto 5, lettere c) ed e), ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, effettuato per i soggetti aventi sede in Italia ai sensi del punto 18, lettere b) e c), entro la data di scadenza del termine fissato dal punto 26, lettera b), per la fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda, devono far pervenire al Comitato centrale, con raccomandata a/r o con PEC all'indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, copie conformate all'originale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,

delle carte di circolazione di ciascun veicolo inserito nella domanda. L'inosservanza di tale adempimento e' causa di esclusione dalla procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali in parola dei veicoli per i quali il predetto adempimento non sia stato assolto.

23. La fase 2 su descritta si conclude con l'apposizione della firma ed invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio di cui al punto 26 attraverso le seguenti attivita':

a) alla apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona ad uopo delegata, sul documento informatico (file access) definitivamente compilato. A tal fine e' quindi necessario che il richiedente si doti dell'apposito kit per la firma digitale (smart card) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'apposizione della firma digitale con le predette modalita' determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilita' previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445 del 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti;

b) all' invio del documento di cui alla lettera a), debitamente firmato digitalmente, al sistema informatico del Portale dell'albo.

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente. Dall'inosservanza anche di una sola delle stesse deriva l'irricevibilita' della domanda di ammissione al beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali in parola.

24. Attraverso la sottoscrizione digitale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, l'autore autorizza il Comitato centrale e le societa' di gestione dei pedaggi Autostrade per l'Italia SpA e Telepass SpA, al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle domande per il riconoscimento del beneficio richiesto.

25. La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento con bollettino postale sul c/c n. 4028 (specifico per l'autotrasporto). Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del Portale dell'albo gli estremi: data di effettuazione ed identificativo dell'ufficio postale. La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il Comitato centrale inoltra opportuna segnalazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione della sede del soggetto richiedente.

26. I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1, a pena di inammissibilita' sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

a) fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 3 luglio 2017 e fino alle ore 14,00 del 22 luglio 2017;

b) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 21 agosto 2017 e fino alle ore 19,00 del 6 ottobre 2017.

La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' applicabile a decorrere dal giorno 3 luglio 2017.

Roma, 22 giugno 2017

Il Presidente: Di Matteo